



COMUNE DI CERVICATI
Provincia di Cosenza

ORDINANZA N° 72 del 28 aprile 2022.

Oggetto: Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 (Art. 50 del D. Lgs.267/2000). Disposizione di isolamento.

IL SINDACO

-VISTO il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante quale oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla G.U. n. 45 del 23 febbraio 2020, che, per altro, dispone che le Autorità Competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

-VISTO il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020;

-VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria 11.1 del 27 febbraio 2020, recante quale oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978, in materia di igiene e sanità pubblica";

-VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 25 del 3 Aprile 2020, recante quale oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Proroga delle disposizioni di cui alle Ordinanze n. 1/2020, n.3/2020, n. 4/2020, n. 5/2020, n. 7/2020, n. 12/2020, n. 15/2020, n.22/2020 e n. 23/2020";

-VISTA l'Ordinanza N.5 del 10/01/2022 del Presidente della Regione Calabria.

-VISTA la comunicazione inviata tramite P.E.C. del 28/04/2022 dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica, Sede Territoriale di Castrovillari, Ns Prot. N. 2901 del 28/04/2022

CONSIDERATO che:

OMISSIS

PER I SEGUENTI MOTIVI: positività al test ANTIGENICO/MOLECOLARE per la ricerca di SARS-Cov-2, **giorno 27/04/2022**

E' stata accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e la **DISPOSIZIONE DI ISOLAMENTO**.

Al fine di massimizzare l'efficacia della procedura sanitaria, è indispensabile assicurare l'applicazione delle seguenti misure: a) mantenimento dello stato di isolamento fino alla comunicazione del Dipartimento; b) divieto di contatto sociale; c) **divieto di spostamenti e viaggi, fatta eccezione per gli spostamenti correlati al raggiungimento dell'erogatore pubblico o privato più prossimo al luogo di isolamento, per effettuare il test finalizzato all'eventuale termine della presente misura. Gli**

spostamenti devono avvenire nel pieno rispetto delle misure igienico sanitarie volte ad impedire la trasmissione (utilizzo mezzo proprio, impiego mascherina FFP2, mantenimento del distanziamento sociale, e solo per il tempo strettamente necessario); d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza. Ravvisata l'esigenza nonché l'urgenza di adottare in via cautelare idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate; si PRESCRIVE al soggetto sopra citato di sottoporsi alla misura di permanenza domiciliare presso la propria residenza/domicilio, da giorno 27/04/2022 fino a tampone antigenico o molecolare negativo, da eseguirsi non prima di:

- **dieci giorni dall'inizio del presente provvedimento, in soggetto vaccinato con ciclo primario completo da più di 120 giorni o non vaccinati oppure;**
- **di sette giorni dall'inizio del presente provvedimento per soggetti vaccinati con dose booster o con ciclo primario completato da meno di 120 giorni.**

Con sorveglianza attiva svolta dal personale del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.P. di Cosenza, per le finalità e con le modalità dettagliatamente illustrate all'art. 3, comma 1, lettera M e commi da 2 a 7, del DPCM del 28 marzo 2020.

L'esito Negativo del TAMPONE Determina la cessazione del Regime di Isolamento.

Di tale prescrizione si da informativa:

- al medico di medicina generale o al pediatra di libera, nei cui elenchi è iscritto il soggetto, anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini I.N.P.S. (circolare I.N.P.S. HERMES 25 febbraio 2020 n. 0000716 del 25 febbraio 2020);
- al Sindaco del Comune di CERVICATI per l'adozione degli adempimenti di propria competenza; vista l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, che recita espressamente: "[...] in particolare, in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le Ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal sindaco quale rappresentante della Comunità locale [...]".

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,

ORDINA

CONSIDERATO che:

OMISSIS

sia sottoposto/a, a sorveglianza sanitaria e a **DISPOSIZIONE DI ISOLAMENTO**.

Al fine di massimizzare l'efficacia della procedura sanitaria, è indispensabile assicurare l'applicazione delle seguenti misure: a) mantenimento dello stato di isolamento fino a comunicazione del Dipartimento; b) divieto di contatto sociale; c) divieto di spostamenti e viaggi; d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza. Ravvisata l'esigenza nonché l'urgenza di adottare in via cautelare idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate;

si PRESCRIVE al soggetto sopra citato di sottoporsi alla misura di permanenza domiciliare presso la propria residenza/domicilio, da giorno **da giorno 27/04/2022 fino a tampone antigenico o molecolare negativo, da eseguirsi non prima di:**

- **dieci giorni dall'inizio del presente provvedimento, in soggetto vaccinato con ciclo primario completo da più di 120 giorni o non vaccinati oppure;**

- **di sette giorni dall'inizio del presente provvedimento per soggetti vaccinati con dose booster o con ciclo primario completato da meno di 120 giorni,** con sorveglianza attiva svolta dal personale del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.P. di Cosenza, per le finalità e con le modalità dettagliatamente illustrate all'art. 3, comma 1, lettera M e commi da 2 a 7, del DPCM del 28 marzo 2020.

Di tale prescrizione si dà informativa: al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta, nei cui elenchi è iscritto il soggetto, anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini I.N.P.S. (circolare I.N.P.S. HERMES 25 febbraio 2020 n. 0000716 del 25 febbraio 2020); al Sindaco del Comune di CERVICATI per l'adozione degli adempimenti di propria competenza; vista l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, che recita espressamente: "[...] in particolare, in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le Ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal sindaco quale rappresentate della Comunità locale [...]".

1. Al messo Comunale e/o al Sindaco nello specifico, di consegnare la presente Ordinanza anche per vie manuali, ai soggetti destinatari del provvedimento, osservando la distanza di sicurezza (almeno due metri);
2. Ai Carabinieri di San Marco Argentano, all'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica Sede territoriale di Castrovillari, ciascuno per le proprie competenze, di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza.

DISPONE

-che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;

-che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza siano trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679, alla luce dell'art. 14 del decreto legge n. 14/2020;

-la trasmissione della presente ordinanza a:

- Prefettura di Cosenza
- Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica Sede territoriale di Castrovillari
- Regione Calabria;
- Caserma dei Carabinieri di San Marco Argentano.

AVVERTE CHE

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

Cervicati lì, 28/04/2022

Il Sindaco

Dott. Gioberto Filice



Gioberto Filice